

# La Finanziaria 2008 commentata

**ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 approvato definitivamente il 21/12/2007 dal Senato. La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007**

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso fun-

zionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e pas-

sive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomanda-

zioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono be-

ni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»

## Commenti

### Comma 47

Le nuove regole in tema di conferimento, scissione e fusione si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Ma è anche data la possibilità ai contribuenti di riallineare i valori relativi ad operazioni già intervenute. Il caso è quello (ad esempio) di un conferimento perfezionato nel corso del 2005 e per cui si erano generati disallineamenti di 100 euro. Ora è possibile che tale disallineamento sia recuperato mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva. Il recupero è ammesso chiaramente per entro il limite dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.

Sarà poi un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che illustrerà le regole concernenti le modalità di esercizio (e gli effetti) dell'opzione, ed anche le norme in tema di accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva. Il medesimo decreto dovrà inoltre coordinare le nuove regole con quelle previste dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (norma in tema di bonus aggregazioni contenute nella finanziaria dello scorso anno).

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali:

- la prima pari al 30 per cento,
- la seconda pari al 40 per cento
- la terza pari al 30 per cento

di quanto complessivamente dovuto. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

### Comma 48

Chi ha usufruito del quadro Ec ottiene una maggior deduzione rispetto agli oneri imputati a conto economico (in forza dell'art. 109, comma 4 del Tuir) ha ora la possibilità di riallineare la situazione. Ta-

li soggetti si trovano infatti ora a gestire valori fiscali e ciclistici divergenti e possono superare tale situazione (non gratuitamente). L'eccedenza dedotta può infatti essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota:

- del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro,

- del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e

- del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Il recupero dell'eccedenza dedotta avrà come effetto quello di riportare i valori fiscalmente riconosciuti ad una misura pari a quelli riconosciuti contabilmente.

La scelta del contribuente non deve necessariamente riguardare tutte le eccedenze. Lo stesso può infatti scegliere anche di recuperare solo parzialmente le eccedenze: l'unico limite posto è che il recupero deve essere richiesto per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

Anche in questa ipotesi si rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative per l'esercizio dell'opzione.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali:

- la prima pari al 30 per cento,
- la seconda pari al 40 per cento
- la terza pari al 30 per cento

di quanto complessivamente dovuto. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

### Comma 49

Anche i disallineamenti da consolidato fiscale possono essere riallineati. Si dispone che le differenze tra valori civili e valori fiscali delle società aderenti al consolidato fiscale al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento.

Anche in questa ipotesi si rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative per l'esercizio dell'opzione.

### Comma 50

Sarà più facile il calcolo dell'Irap. L'abbattimento dell'aliquota dal 4,25 al 3,9 non è stata accompagnata come in tema di Ires da un deciso aumento della base imponibile. La scelta effettuata è stata differente. L'impatto negativo (per le casse dell'erario) si è preferito ammortizzare con un taglio alle deduzioni oggi previste (per i dipendenti, le attività di minori dimensioni ecc.).

Mentre con riguardo alla base imponibile si è preferito seguire la strada della semplificazione senza che ad oggi sia davvero possibile valutare l'effetto di tale comportamento in termini di aumento o decremento della stessa rispetto ai livelli attuali.

Inoltre con la separazione della dichiarazione dal modello unico si apre la strada al riconoscimento dell'Irap come vera e propria (anche nella sostanza e non solo nel nome) imposta regionale.

Per le società di capitali ed enti commerciali si dispone infatti che la base imponibile deve essere determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

In pratica la base imponibile da quanto

risultante in bilancio dalla differenza tra valore e costi della produzione senza però considerare le spese per il personale, le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti.

Una volta giunti a tale prima indicazione si indica poi che tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:

- le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9, i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11 (occasionali);

- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

- le perdite su crediti;

- l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

Come regola generale (di chiusura) si prevede poi che i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle sopra indicate concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

Ciò che si nota immediatamente è che sparisce qualsiasi riferimento alla cosiddetta correlazione tra modo Ires e Irap. Se ad esempio delle spese di rappresentanza fossero classificate tra le spese per servizi, ciò porterebbe ad una deducibilità solo parziale nell'ambito Ires ed ad una invece totale in ambito Irap. Le due imposte si scollano l'una dall'altra.

In tutto ciò torna ad essere previsto che

Segue da pag. 37

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa,

né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.»;

e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.»;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850», ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;

5) al comma 4-bis.1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

g) l'articolo 11-bis è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 3,9 per cento».

51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 prevista indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 di-

cembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto

passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle

Continua a pag. 42

## Commenti

indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa, a sottolineare la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria, solo ai fini dell'accertamento del tributo, di sindacare le classificazioni di bilancio adottate.

Allo stesso modo per le società di persone si prevede che la base imponibile sia pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Anche in questo caso rimangono escluse dalla deducibilità le spese per il personale; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11 (occasionali e cocco); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

In tal caso però si prevede, a differenza di quanto sopra indicato per le società di capitali che, «i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione validi per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale»;

In ambedue le ipotesi si assiste ad una totale inversione di tendenza rispetto ad oggi con riguardo all'imposta comunale sugli immobili: la stessa che fino ad oggi era ir rilevante ai fini Ires e Irpef è rilevante ai fi-

ni Irap perderà qualsiasi appeal (diventando indeducibile) anche ai fini della nuova imposta regionale sulle attività produttive. Società di persone e imprenditori individuali che possono se in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta. Modifiche sono anche introdotte per la determinazione della base imponibile degli altri soggetti (banche ecc.)

Ma le novità colgono l'occasione anche per una sforbiciata a quelle che sono fino ad oggi le deduzioni di cui si è goduto, il tutto per cercare di limitare la perdita per l'erario derivante dall'abbattimento dell'aliquota.

### Comma 51

Le nuove regole troveranno applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. È inoltre previsto che l'ammontare dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 grazie alla loro imputazione nel quadro Ec della dichiarazione in base all'articolo 109, quarto comma del Tuir sarà recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Il recupero di tali quote consente lo svincolo lo svincolo ai fini Irap delle riserve in sospensione createci appunto con la deduzione tramite quadro Ec. Le quote residue dei componenti negativi rinviati in base alle precedenti regole Irap non mutano il loro regime (unica eccezione art. 111, comma 3 Tuir per cui è previsto la deduzione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007.

Continuano invece a formare base imponibile le quote residue delle plusvalenze o

delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata.

### Comma 52

Ultima importante novità è poi prevista con riguardo alla dichiarazione: a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi che entro il 31 marzo 2008, stabilirà i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap. Nulla cambia, per ora, con riguardo alla disciplina in materia di accertamento e di riscossione

### Comma 53

Istituito il limite di 250.000 euro per i crediti d'imposta. Dal 1° gennaio 2008 i contribuenti potranno dei crediti d'imposta da indicare nel quadro Ru fino ad un massimo di 250 mila euro anche se la legge istitutiva degli stessi prevedeva limiti differenti. Se il credito d'imposta spettante dovesse superare tale limite, l'eccedenza è riportata in avanti ed diverrà in ogni compensabile per l'importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera.

Le uniche eccezioni previste sono quelle di cui di cui all'articolo 1, commi 271 e 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

### Comma 54

La limitazione all'usufruità dei crediti d'imposta non si applica alle imprese

impegnate in processi di ricerca e sviluppo ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Ciò a patto che abbiano un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000 e che siano state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

### Comma 55

La deroga per le imprese del sud è concessa a patto che le stesse presentino all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 dello statuto del contribuente in cui dovranno dimostrare al sussistenza dei requisiti previsti per l'esonerazione.

### Comma 56

Prevista l'istituzione di un fondo con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 per far fronte a quanto previsto dai commi precedenti (esonerazione per le imprese del sud dalla limitazione dei crediti d'imposta da quadro RU).

### Comma 57

Potendosi trattare di aiuto di stato l'efficacia della misura concernente le imprese del sud è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### Comma 58

Il decreto legislativo 38/2005 che per primo ha tentato di coordinare le regole del Tuir con gli Ias non è sufficiente. Le difficoltà incontrate dalle imprese tenute a redigere i bilanci in base ai principi contabili internazionali in sede di determinazione del reddito hanno costretto il legislatore ad un nuovo intervento che oltre tutto, considerando ormai scontato che per tutti i soggetti le regole di redazione dei bilanci si au-

Segue da pag. 41

imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000.

a) che beneficino delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di

stanziamento di cui al primo periodo.

57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.

1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;

b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;

c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;

d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'eserci-

zio in cui sono percepiti»;

e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali»;

f) all'articolo 101:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;

g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse

condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico»;

h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;

i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un pe-

## Commenti

vicineranno a quelle internazionali in forza degli obblighi imposti dalle direttive Ue, può dirsi anticipatore delle future regole fiscali valevoli per tutti gli imprenditori.

In primo luogo si modifica l'art. 83 del Tuir e il principio di derivazione dettato dallo stesso prevedendo che per i soggetti Ias in sede di determinazione del reddito imponibile assumono rilevanza i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previste dai principi contabili internazionali.

Ciò significa capovolgere il principio di derivazione fino ad oggi previsto. Se ad esempio un'impresa valuta attività e passività finanziarie al costo ammortizzato deve tener conto in sede di prima iscrizione dei costi e dei ricavi da transazione e l'imputazione successiva a conto economico deve tener conto del tasso di interesse effettivo. Da ciò ne consegue che quanto imputato a conto economico non è uguale all'interesse rilevante per competenza in base alle ordinarie regole fiscali (art. 109 del Tuir) con la nascita quindi di un disallineamento che ora non esisterà più in quanto è data rilevanza fiscale all'interesse calcolato in base al costo ammortizzato pur se divergente con quello misurato in base alle regole dell'art. 109 del Tuir.

In secondo luogo si interviene sull'art. 85 del Tuir prevedendo che si considerano immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli destinati alla negoziazione che devono essere valutati al fair value. Anche in questo modo si semplificano le regole e si dà prevalenza al dato contabile. In base agli Ias non esiste la bipartizione tra attivo circolante e immobilizzato, classificazione che ha anche riflessi notevoli ai fini fiscali (si pensi alle regole pex applicabili o meno proprio in forza della diversa allocazione). La classificazione Ias conforme infatti discende dalla desi-

nazione funzionale degli strumenti finanziari da cui oltre tutto discende una diversa valutazione da adottare. Sul punto era già intervenuto il decreto 38/2005 che aveva precisato che per i soggetti Ias si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita. Tale classificazione non si è però mostrata del tutto soddisfacente posto che non considerava le categorie degli strumenti classificati tra i loans e receivables tra cui le obbligazioni non quotate che invece sembrerebbe equo ricondurre alla categoria degli strumenti da investimento. Con l'occasione, e ciò con rilevanza per tutti i soggetti e non solo per i soggetti Ias, è modificato l'holding period rilevante ai fini dell'applicazione della pex, riducendo lo stesso dai 18 ai 12 mesi. Innovazioni per i soggetti Ias anche con riguardo al regime del dividend washing che viene in sostanza eliminato per tali soggetti. In realtà l'eliminazione non comporta vantaggi per tali soggetti ma unicamente è sostituito da un regime ritenuto maggiormente coerente con le regole contabili adottate dagli stessi.

Molto semplicemente per tali soggetti si stabilisce la disapplicazione dei commi 3, bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 109 e si stabilisce però che per le partecipazioni di trading sia quotate che non quotate si dia rilevanza fiscale ai minori o maggiori iscritti prevedendo nel contempo la completa tassazione dei dividendi giungendo in sostanza in tal modo ad assoggettare al medesimo regime gli utili che derivano dalla partecipazione sia nel caso in cui derivanti da una cessione della stessa sia nel caso in cui derivano dalla produzione e distribuzione di dividendi o anche se derivanti da una rivalutazione della partecipazione stessa.

Un altro punto di grande interesse tocca-

to dall'emendamento Ias è quello che riguarda la deducibilità di marchi e brevetti. Il tutto per porre rimedio all'abrogazione del quadro Ec. Che comporta di fatto l'impossibilità di dedurre per tali soggetti gli investimenti effettuati in quanto impossibilitati dalle regole Ias a dare il via ad un processo di ammortamento.

La norma prevede una modifica all'art. 103 del Tuir con cui si concede indipendentemente dal transito del conto economico la deducibilità degli ammortamenti di marchi e brevetti calcolati in base alle ordinarie regole fiscali. Il tutto si risolverà, presumibilmente, con l'indicazione di una variazione in diminuzione nel quadro Rfe e presumibilmente addirittura con un vantaggio rispetto al passato: tali deduzioni extra contabili non dovrebbero infatti prevedere alcun vincolo alle riserve di patrimonio come invece previsto in precedenza per le deduzioni da quadro Ec.

### Commi 59-60

È abrogato il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato, norma che in contrasto con le novità introdotte nei confronti dei soggetti Ias. Il restyling delle regole fiscali per i soggetti Ias non sarà però immediato. La norma che riguarda al rivisitazione delle regole fiscali per i soggetti Ias entrerà in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ma le regole, anche operative, prima di divenire davvero efficaci dovranno transitare da un apposito decreto di natura regolamentare in grado di tradurre i principi contenuti nell'emendamento come specificatamente previsto dallo stesso. Il regolamento dovrà prevedere i criteri:

- per rendere operativi i principi dettati dall'emendamento;

- per la rilevazione e il trattamento

ai fini fiscali delle tra sanzioni tra soggetti Ias e soggetti non Ias;

- di coordinamento dei principi Ias in tema di aggregazioni aziendali con le regole fiscali in tema di operazioni straordinarie

- per il coordinamento degli Ias con le regole del consolidato fiscale nazionale e mondiale;

- per il coordinamento delle regole in materia di cancellazione di attività e passività con quelle fiscali concernenti le perdite e le svalutazioni;

- per considerare i costi direttamente imputati a patrimonio netto e per le spese di ricerca e sviluppo; senza dimenticare che apposite regole dovranno essere fissate per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle nuove regole con quelli assunti nei periodi d'imposta precedenti.

### Comma 61

È concesso una sorta di salva condotta per il passato. La norma introdotta infatti non vuole limitare i suoi effetti solo per il futuro ma intende farli sentire anche per il passato. Ed infatti si prevede che considerata la situazione di estrema incertezza che fino ad oggi governava tale materia e rendeva davvero difficile muoversi per le imprese interessate, la norma faccia salvi i comportamenti adottati in conformità alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali che risultino coerenti con le nuove disposizioni.

Non si può non notare come anche per tale regola speciale sia indicato che la valenza sia da ricondurre all'essersi comportati conformemente ai principi contabili internazionali, ribadendo ancora una volta come l'esatta interpretazione ed applicazione degli stessi diverrà sempre più decisiva ai fini della determinazione del reddito im-

riodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali».

59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.

60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coor-

dinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel

decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.

62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma.

Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30».

64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la conta-

bilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;

b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;

c) il comma 284 è abrogato.

67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;

4) dopo il comma 3-bis è inse-

Continua a pag. 44

*nibile quindi conseguentemente (e coerentemente) diverrà sempre più materia su cui la stessa amministrazione finanziaria in sede di controllo potrà avanzare le proprie osservazioni.*

#### Comma 62

*I soggetti Ias a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non dovranno più dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del dl 24 settembre 2002, n. 209.*

#### Commi 63-64

*Stretta sul riporto dei crediti Iva nell'ambito della procedura di gruppo. Viene modificato l'art. 73 del dpr 633/72 per stabilire che, agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti del gruppo da parte della società controllante, non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di liquidazione consolidata. Per dette eccedenze si applicano le disposizioni dell'art. 30. In sostanza, al momento dell'ingresso nella procedura di liquidazione consolidata, la società che non vi faceva parte nell'anno precedente conserva la disponibilità esclusiva dell'eventuale credito Iva risultante dalla dichiarazione di detto anno. Tale credito, di conseguenza, potrà essere chiesto a rimborso, sussistendo i presupposti, o utilizzato in compensazione orizzontale, soltanto dalla società che ne è titolare, mentre non può essere trasferito al gruppo; la preclusione opera anche nel caso in cui sia variata la capogruppo rispetto all'anno precedente. La nuova disposizione si applica a partire dalla liquidazione di gruppo relativa all'anno 2008.*

#### Comma 65

*Viene cancellata la norma introdotta dalla Legge 17/2007 che prorogava il termine per il completamento degli investimenti, rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, per coloro che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 8 della Legge 388/2000 negli anni 2005 e 2006. In considerazione dell'annullamento della possibilità di usufruire di tale proroga, la norma libera risorse già impegnate per 1,5 miliardi di Euro che ritorneranno a disposizione del bilancio statale in tre rate annuali dal 2008 al 2010. Si tratta di una decisione resa necessaria in quanto la Commissione Europea ha dichiarato tale proroga incompatibile con gli orientamenti per la concessione degli aiuti a finalità regionale nel periodo 2007-2013.*

#### Comma 66

*La misura del credito d'imposta per spese di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, introdotto dalla Finanziaria 2007, passa dal 15 al 40% per i contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Rimane invariato il credito d'imposta per gli altri costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo già fissato nella misura del 10%. Il limite massimo di costi agevolabili viene elevato da 15 a 50 milioni di euro. Gli aiuti saranno concessi in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo, in particolare si tratta della nuova disciplina adottata nel 2006. Le modifiche, alzando il tetto massimo di spesa per periodo d'imposta a 50 milioni di euro, determinano che, in caso di spese totalmente riferibili a commesse di ricerca a università o enti pubblici di ricerca, l'agevolazione possa raggiungere un massimo di 20 milioni di euro.*

#### Commi 67-69

*Dopo oltre un anno dal parere motivato della Commissione Europea, l'Italia si allinea al resto dell'Unione per quanto riguarda la tassazione dei dividendi destinati alle società estere. In pratica, la Commissione aveva rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" imponeva una tassazione più pesante sui dividendi distribuiti dalle società italiane alle società estere, rispetto ai dividendi che invece venivano distribuiti a società nazionali. Questa discriminazione, a giudizio della Commissione, costituisce una minaccia alla libera circolazione dei capitali in violazione del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Il sistema di tassazione precedente alla norma contravviene infatti a quanto stabilito dall'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità Europea il quale recita "nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi". Viene quindi introdotta una ritenuta operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nell'apposita "white-list" che deve essere ancora approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed ivi residenti. Si tratta di un sensibile abbattimento della precedente ritenuta che era fissata al 27%. Le modifiche alla ritenuta si applicheranno agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, pertanto gli utili degli esercizi precedenti ri-*

*marranno soggetti alla ritenuta del 27%. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi dovranno indicare in dichiarazione gli importi degli utili o delle riserve di utili formati a partire dall'esercizio in cui opera la variazione della ritenuta. Fino all'approvazione della nuova "white-list", sarà tenuto in considerazione l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana approvato con Decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.*

#### Commi 70-76

*Al via il nuovo credito d'imposta destinato a sostenere le forme aggregate di professionisti. Si tratta di un bonus fiscale pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni necessari per l'attività, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Oltre alle ristrutturazioni, sono finanziabili i beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, nonché programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. L'agevolazione ha lo scopo di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro professionisti, ma non oltre dieci. Tali limiti numerici possono essere modificati dal Ministero della Salute per quanto riguarda le aggregazioni di medici convenzionati con il*

Segue da pag. 43

rito il seguente:

«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;

c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».

68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formati a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.

69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze.

71. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

73. Il credito d'imposta di cui al comma 70, è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché speci-

fiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.

79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono appurate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse;

2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».

80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento di dotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.

## Commenti

*Servizio Sanitario Nazionale, in considerazione di particolari necessità organizzative dei servizi di medicina primaria. Il bonus fiscale spetterà alle aggregazioni di professionisti che si formeranno a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31/12/2010; i costi finanziabili dovranno essere compresi tra l'effettiva realizzazione dell'operazione e i successivi 12 mesi. Per usufruire dell'agevolazione, tutti i soggetti che partecipano all'aggregazione devono svolgere la propria attività esclusivamente all'interno della struttura associata. Non sono inoltre agevolabili quelle strutture associate che si limitano, in qualità di aggregazione, a svolgere attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. Il credito d'imposta dovrà essere segnalato nella dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato in compensazione all'interno dell'F24. Le modalità di applicazione del credito d'imposta saranno fissate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il provvedimento stabilirà inoltre le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo. L'attuazione del credito d'imposta è inoltre subordinata all'autorizzazione specifica della Commissione Europea e pertanto, fino a tale mo-*

*mento, non può diventare operativo.*

### Commi 77-78

*Le agenzie di viaggio e turismo potranno applicare, per l'organizzazione di convegni, congressi e simili nel territorio dello stato, il regime Iva ordinario anziché quello speciale di cui all'art. 74-ter del dpr 633/72. In tal caso, esse hanno diritto alla detrazione dell'Iva pagata ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi che si riflettono a diretto vantaggio del cliente. In deroga alle previsioni comuni, è stabilito che il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui diviene esigibile l'imposta per la prestazione attiva in relazione alla quale è espressa l'opzione per il regime ordinario. Se l'agenzia applica sia il regime ordinario sia il regime speciale dell'art. 74-ter è tenuta all'applicazione separata dell'Iva, con obbligo di distinta gestione contabile. L'efficacia delle nuove disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte del consiglio dell'Ue.*

### Comma 79

*L'aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli spettacoli teatrali, i concerti, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per gli spettacoli di marionette e burattini, ovunque tenuti, viene estesa anche agli spettacoli di maschere e ai corsi mascherati e in costume. Modifica di coordinamento viene apportata alle voci 3 e 4 della tabella C allegata al dpr 633/72, elen-*

*cante le attività spettacolistiche.*

### Comma 80

*Sanatoria per le prestazioni di medicina legale fatturate in esenzione dall'Iva prima del 2005. Viene infatti disposto, in sostanza, che il trattamento di imponibilità, conseguente all'intervento interpretativo della corte di giustizia con la sentenza del 20/11/2003, opera a decorrere dal periodo d'imposta 2005. Va ricordato che, precedentemente, l'agenzia delle entrate aveva dichiarato, con risoluzione n. 174 del 22/12/2005, che, dato il carattere retroattivo della pronuncia della corte, l'Iva si rendesse dovuta anche sulle prestazioni pregresse, seppure senza applicazione di interessi e sanzioni.*

### Comma 81

*Norma di interpretazione autentica. La disposizione relativa allo scorporo di valore delle aree su cui insistono i fabbricati di tipo commerciale o industriale deve essere interpretata nel senso che per quanto riguarda le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del dl 223/06 (4 luglio 2006), calcolate sul valore complessivo del fabbricato, le stesse vanno ripartite in maniera proporzionale fra il valore del terreno e il valore del fabbricato.*

### Comma 82

*A tutela del principio di affidamento di cui allo statuto del contribuente (legge n.212/2000) sono fatti salvi gli effetti eventualmente prodotti a seguito della mancata conversione della norma introdotta nell'articolo 1 del dl 118/2007, che già prevedeva la ripartizione proporzionale fra valore del terreno e del fabbricato.*

### Comma 83

*Superamento dell'attuale regime in tema di residenze estere con la previsione dell'introduzione di liste bianche (c.d. white-list) al posto delle attuali liste nere (black-list). Si passa così da un regime basato sull'individuazione in negativo di paesi e Stati esteri considerati a "fiscaltà privilegiata" con quella positiva, di paesi e Stati esteri con i quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni con l'Italia e un livello di tassazione ritenuto congruo rispetto a quello italiano.*

*A seguito di questo cambiamento di prospettiva vengono riscritte tutte le norme del nostro ordinamento che direttamente o indirettamente richiamano le black-list in tema di paesi o Stati esteri a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).*

*Le nuove white list saranno individuate attraverso appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Vedremo in seguito che la data di pubblicazione del decreto stesso fungerà da spartiacque anche per l'en-*

Segue da pag. 41

83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera e)bis, secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia av-

venuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.»;

d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

e) all'articolo 73:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.»;

2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.»;

f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio del-

l'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis.»;

g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.»;

h) all'articolo 110:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.»;

2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi

regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

l) identica;

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situati in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

m) all'articolo 168:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;

n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di infor-

Continua a pag. 46

trata in vigore del nuovo assetto normativo basato sulle white list con il superamento dell'attuale regime di liste nere.

Le modifiche da apportare alle norme del Testo unico delle imposte sui redditi riguarderanno:

L'articolo 2, comma 2-bis, meglio conosciuto come "comma Pavarotti" grazie al fatto che è stato recepito nel nostro ordinamento proprio a seguito della verifica fiscale eseguita nei confronti del compianto artista, contenente una presunzione di residenza delle persone fisiche che, salvo appunto la possibilità di prova contraria, sono ritenute residenti nel territorio dello Stato italiano se cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato appositamente indicati nel decreto ministeriale del 4/5/1999. Detto comma verrà sostituito per far spazio al rinvio alle nuove liste bianche da emanarsi attraverso decreto ministeriale, al posto di quelle nere;

L'articolo 10, comma 1, lettera e-bis relativo alla deducibilità dall'imposta sui redditi dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. In base alla modifica il nuovo testo prevederà far gli oneri deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni risulteranno deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite

negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista da emanare ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 47, comma 4, primo periodo, relativo alla concorrenza alla formazione del reddito degli utili provenienti da stati diversi da quelli inclusi nelle nuove white list di futura emanazione. Il nuovo testo della suddetta disposizione prevede quindi che nonostante quanto previsto dalle disposizioni precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito gli utili o i proventi che derivano da società o enti residenti in Stati o territori non ricompresi nella white list da emanare ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 68, comma 4, primo periodo, in tema di plusvalenze per la cessione di contratti stipulati con associanti non residenti in Italia nel quale si modifica il riferimento ai Paesi o territori a regime fiscale privilegiato con quello degli Stati o territori diversi da quelli rientranti nelle liste da emanare ai sensi del nuovo articolo 168 del Tuir;

L'articolo 73, comma 3, secondo e terzo periodo, relativi alla presunzione di residenza in Italia dei Trust e degli istituti ad essi similari per i quali si prevede in entrambi i periodi del testo normativo la sostituzione fra Stati e paesi compresi in black list con Stati o territori diversi da quelli ricompresi nelle nuove liste bianche ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 87, comma 1, lettera c), in materia di plusvalenze esenti su azioni o quote di partecipazione in società ed enti a condizione che la residenza fiscale della società partecipata sia inclusa in una delle white list di prossima previsione. Il nuovo testo normativo dispone che se la società partecipata ha residenza fiscale in uno Stato o territorio ricompreso nella lista bianca di cui al nuovo articolo 168-bis o, alternativamente se si dimostra, attraverso interpello, che dalle partecipazioni non si è conseguito l'effetto di delocalizzare i redditi in Stati o paesi diversi da quelli individuati nella medesima lista bianca, allora si potrà beneficiare della suddetta esenzione dal reddito d'impresa.

L'articolo 89, comma 3, primo periodo relativo alla esclusione da tassazione in Italia del 95% degli utili distribuiti da società o enti residenti in uno dei paesi o stati esteri inclusi in una delle white list. In caso contrario, ossia di non appartenenza della residenza fiscale della società estera che distribuisce gli utili in uno dei paesi o Stati elencati nelle nuove liste bianche, allora la tassazione salirà invece al 100%;

L'articolo 110, comma 10 relativo alla deducibilità delle spese e delle altre componenti negative provenienti da operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati o paesi esteri non ricompresi in una delle white list. Resta invariata la disposizione che prevede invece la deduzione integrale per le operazioni intercorse con imprese residenti o lo-

calizzate in Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo che verranno inclusi nelle liste di cui al nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 110, comma 12-bis, in merito alla indeducibilità delle spese per prestazioni rese alla società italiana da professionisti domiciliati in paesi o stati esteri non ricompresi nelle nuove liste bianche. Anche in questo caso tali disposizioni relative alla indeducibilità dei costi e delle componenti negative, non si applica ai professionisti che risultano domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo che verranno inclusi nelle liste di cui al nuovo articolo 168-bis del Tuir;

L'articolo 132, comma 4, secondo periodo in tema di esclusione dal consolidato fiscale su base mondiale di società controllate di modeste dimensioni non appartenenti a paesi o Stati esteri in white list;

L'articolo 167, commi 1 primo e secondo periodo e comma 5 lettera b), recante disposizioni in materia di imprese controllate estere (CFC) nel quale si sostituiscono le attuali previsioni di paesi inclusi in liste nere con paesi o Stati esteri appartenenti alle nuove liste bianche di futura emanazione. Per esigenze di coordinamento si prevede l'abrogazione del comma 4 del medesimo articolo che individuava, tramite rinvio, gli Stati e i territori a fiscalità privilegiata. Attualmente infatti la norma contenuta nell'articolo 167 del Tuir prevede un particolare regime fiscale per le società figlie con

## Segue da pag. 145

mazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:  
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi,

per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.»;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sul l'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico»;

c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori

aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

87. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; c) all'articolo 11, comma 4, la lettera

c) è abrogata.  
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

2 continua

## Commenti

*sede in un paese a fiscalità privilegiata. Per queste società la tassazione dei redditi è effettuata in Italia con il metodo della trasparenza indipendentemente dalla circostanza o meno della distribuzione degli utili da parte della società madre. Anche in questo caso si tratta di una presunzione relativa alla quale il contribuente può fornire come prova contraria attraverso interpello preventivo, nel quale occorrerà dimostrare o dell'effettivo svolgimento di attività industriale o commerciale della società o ente non residente, oppure che dalle partecipazioni estere non consegue l'effetto di delocalizzazione del reddito in paradisi fiscali. La lista dei paesi ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 167 Tuir in materia di Cfc è contenuta nel decreto ministeriale del 21/11/2001.*

*L'articolo 168, comma 1, primo e secondo periodo, in materia di imprese collegate estere dove si introduce la più volte citata previsione delle nuove liste bianche la posto delle black list.*

*Oltre alle citate modifiche, necessarie per esigenze di coordinamento della normativa attuale con l'introduzione delle nuove liste bianche, si prevede anche l'introduzione di un nuovo articolo 168-bis dedicato espressamente alla creazione della nuova lista degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e per i quali, pertanto, è scongiurato il rischio di esisten-*

*za di regime a fiscalità di privilegio. Le suddette liste dovranno essere emanate attraverso un decreto del ministro dell'economia e delle finanze.*

*Congiuntamente all'adeguato scambio di informazioni con l'Italia i paesi e i territori ammessi alla futura lista dovranno caratterizzarsi anche per la presenza di un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato nel nostro paese.*

## Comma 84

*La nuova disciplina delle white list comporta anche modifiche al dpr 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Anche le modifiche in oggetto rispondono essenzialmente all'esigenza di coordinare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che prevedono il regime delle white list sostituendo l'attuale regime basato sulle liste nere di Stati o territori aventi una fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali). In particolare si prevedono modifiche ai seguenti articoli:*

- All'articolo 26, comma 1, terzo periodo in tema di ritenute fiscali su obbligazioni emesse da società ed enti appartenenti a paesi non ricompresi nelle future white list. In particolare se i titoli siano emessi da società o enti diversi da banche, con titoli non negoziati in mercati regolamentati dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono però in-

*clusi nella lista emanata ai sensi del nuovo articolo 168-bis del Tuir, la ritenuta del 12,50% potrà essere applicata purché si verifichino le due condizioni previste dalla norma ovvero che il tasso di rendimento effettivo dei titoli sia non superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati Ue, o al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti;*

- All'articolo 26, comma 5, terzo periodo, in materia di ritenute d'acconto nella misura del 27% per i percipienti che sono residenti in Stati o territori non ricompresi nelle white list;

- All'articolo 27, comma 4, lettera b) in tema di ritenute a titolo di acconto nella misura del 12,50% sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti in Italia derivanti da partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa, ricevuti da società o enti residenti in Stati o territori non ricompresi nelle white list di futura emanazione;

- All'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater, in materia di disposizioni antielusione con la previsione che anche per le pattuizioni intercorse fra società controllate e collegate, potranno essere oggetto di disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria nell'ipotesi in cui una delle stesse sia re-

*sidente in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir. Naturalmente tali atti potranno formare oggetto di disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria nel caso in cui siano privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti imposti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzione di imposte o rimborsi che altrimenti sarebbero stati indebiti.*

## Comma 85

*L'introduzione delle white list ed il superamento delle liste contenenti Stati o territori a fiscalità privilegiata, comporterà modifiche anche alle norme attualmente contenute nella legge 23 marzo 1983 n.77.*

*In particolare all'articolo 10-ter della legge in oggetto vengono apportate modifiche al comma 1, primo periodo e al comma 9. Entrambe le disposizioni riguardano i proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. Le modifiche introdotte hanno unicamente il fine di coordinare il vecchio schema normativo basato sulla non appartenenza a stati o territori aventi fiscalità privilegiata inclusi nelle c.d. black list con quello di stati o territori ricompresi nelle future liste bianche che dovranno essere emanate attraverso apposito Decreto ministeriale.*